

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento- sezione civile- riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

Dr [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Presidente

Dr [REDACTED] [REDACTED] Giudice relatore

Dr [REDACTED] [REDACTED] Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.06.2024;

osserva

Con ricorso depositato in data 15.02.2024 la [REDACTED] s.p.a. proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 28.10.2023 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. [REDACTED]/2021- intrapresa dalla medesima ricorrente nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], terzo pignorato Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinanza con la quale il G.E., aderendo all'opposizione proposta dall'esecutato e fondata sulla prescrizione della pretesa creditoria relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada. aveva accolto l'istanza di sospensione, ritenendo sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c.

A sostegno del reclamo la istante allegava che dalla documentazione versata in atti emergeva chiara l'esistenza di diversi atti interruttivi della prescrizione, assumeva, altresì, la mancanza del presupposto indefettibile del periculum in mora alla luce dell'esiguo importo mensile pignorato in rapporto allo stipendio percepito.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva la reclamata la quale, in via preliminare chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'interposto gravame per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal G.E. e nel merito insisteva nel rigetto dello stesso.

Restava contumace la ragioneria territoriale dello stato, terzo pignorato e litisconsorte necessario.

All'udienza del 19.06.2024- in esito alla discussione- il Tribunale riservava la decisione.

In via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla reclamata di inammissibilità del gravame per difetto di interesse alla proposizione dello stesso.

Ed invero risulta pacifico e non contestato che nel termine assegnato dal G.E. nessuna delle parti ha provveduto alla istaurazione del giudizio di merito della opposizione. Nel caso di specie va dunque richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito, cui questo Tribunale intende aderire e dare continuità, per il quale nel caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito della opposizione all'esecuzione nel termine assegnato il processo esecutivo si estingue sicchè difetta l'interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura cautelare sarebbe priva di stabilità poiché travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione, in altre parole si afferma che l'esigenza cautelare volta in sostanza ad ottenere una anticipazione degli effetti che si conseguirebbero con l'accoglimento della spiegata opposizione si è di fatto consumata con la estinzione del procedimento di opposizione, non costituendo, altresì, la proposizione del reclamo causa di interruzione dei termini per introdurre il giudizio di merito come assegnati dal G.E.

Di qui l'inammissibilità del reclamo

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite

Rileva, infine, il collegio che il presente procedimento riveste natura di impugnazione e che è stato introdotto sotto la vigenza del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228, ed applicabile ai sensi del successivo comma 18 dello stesso articolo "ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 228/2012 ossia dal 31.01.2013, trentesimo giorno successivo al 01.01.2013) e che ricorrono i requisiti del medesimo comma 1 quater (quando l'impugnazione anche incidentale è respinta

integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile) di tal chè deve darsi atto nel presente provvedimento che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale a norma dell'art. 13 comma 1bis D.P.R. 115/2002

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento pronunciando sul reclamo in epigrafe precisato e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

dichiara inammissibile il reclamo

Compensa tra le parti le spese di lite

Da atto che la [REDACTED] s.p.a. è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale, o incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002, mandando alla cancelleria per la esatta riscossione

Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2024

Il Giudice rel. ed est.

Il Presidente

Dott.ssa [REDACTED]

dott.ssa [REDACTED]

